

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30/6 ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00137 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42753001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 4474.

Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 4 - Valle del Tevere, (art. 20, comma 2, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche). Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 1999

ADDI' **30 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO - HERMANIN - MARRONI -
ASSENTI: META

DELIBERAZIONE N° 4474

OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del P.T.P. ambito territoriale n.4 Valle del Tevere (Art. 20, comma 2, L.R. 6.7.1998, n.24 e succ. mod.).

OGGETTO: Approvazione del testo coordinato delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Ambito territoriale n. 4 "VALLE DEL TEVERE" Art. 20 comma 2 - LR. 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 Luglio 1998 n. 24, pubblicata sul S.O. n. 1 del B.U.R.L. n. 21 del 30/7/1998 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono stati definitivamente approvati i piani territoriali paesistici in particolare il P.T.P. ambito territoriale n. 4 "VALLE DEL TEVERE" adottato con D.G.R. n. 2271 del 28/4/1987;

VISTO l'art. 20 comma 2 della stessa legge regionale n. 24/1988 che recita: *"Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta Regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione"*;

VISTO l'art. 33 della legge citata che recita: *"L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi dell'art. 32 decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui all'art. 20, comma 2"*.

CONSIDERATO che il termine di cui all'art. 20 citato risulta ordinatorio e che la finalità della disposizione è volta a fornire ad Enti locali ed operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di superare i possibili contrasti interni delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) dei P.T.P. approvati, derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

CONSIDERATO che con l'approvazione del testo coordinato delle N.T.A. per ciascun PTP decorre la subdelega ai comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art. 32 della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni per le opere già realizzate entro il 31/12/1993;

CONSIDERATO inoltre che si è reso necessario emanare apposita circolare del 21/7/1999 prot. 6033 per l'individuazione delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera a) della legge in questione, che si allega, e che tale circolare è stata richiamata nel testo coordinato dei P.T.P. interessati da tale precisazione;

CONSIDERATO che per una migliore comprensione dell'iter seguito nella redazione del lavoro è stata predisposta la "Relazione sulle metodologie

seguite in sede di coordinamento dei testi dei piani territoriali paesistici approvati dalla L.R. 6/7/1998 n. 24, che si allega;

CONSIDERATO che il testo coordinato deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che la decorrenza della subdelega prevista dall'art. 33 della L.R. 24/1998 coinciderà con la data della pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato dei ciascun P.T.P.;

RITENUTO di rinviare a successivo atto di Giunta Regionale l'approvazione delle direttive sull'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico ambito territoriale n. 4 "VALLE DEL TEVERE" definitivamente approvato con la legge citata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della Relazione metodologica generale;
3. di stabilire che il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione di cui al punto 1 verrà stampato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con gli atti e relazioni necessari ad una sua migliore comprensione, curati dal Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa;
4. di stabilire che la decorrenza per l'esercizio delle funzioni *subdelegate* *di* Comuni, previste nell'art. 33 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore ed aventi per oggetto i pareri della L. 1497/39 di cui all'art. 32 della L. 28/2/1985 N. 47 per le opere già realizzate entro il 31/12/1993 coinciderà con la data di pubblicazione sul B.U.R.L. del testo coordinato di cui al precedente punto 1.
5. Di rinviare a successivo atto l'approvazione della direttiva di cui all'art. 35 della L.R. 24/1998 nel testo in vigore.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

ALLEG. alla DELIB. N. ⁶⁶⁹⁴.....
30 LUG. 1999.....

ea

Relazione metodologica sul coordinamento dei testi
delle Norme Tecniche di Attuazione
dei Piani Territoriali Paesistici
approvati con LL.RR. 6 luglio 98 nn. 24 e 25
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999

RELAZIONE SULLE METODOLOGIE SEGUITE IN SEDE DI COORDINAMENTO DEI TESTI DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI APPROVATI DALLA L.R. 6/7/1998 N.24

PREMESSA

La legge regionale n. 24 del 6/7/1998 ha approvato i Piani Territoriali Paesistici adottati dalla Giunta Regionale del Lazio con i contenuti indicati dal 1° comma dell'art.20 (norme tecniche di attuazione ed elaborati grafici). Per quanto attiene al testo normativo i PTP approvati risultano costituiti dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla l.r.24/98, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16. In particolare tali allegati riportano, relativamente ad ogni PTP approvato, l'indice delle NTA modificate con la l.r.24/98, evidenziando per ogni singolo articolo se lo stesso è rimasto "invariato" o "soppresso o "sostituito".

L'art. 20 comma 2° prevede poi che, ferma restando l'immediata vigenza della l.r.24/98, La Giunta Regionale approvi il testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP, testo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Dall'approvazione del testo coordinato decorre inoltre, ai sensi dell'art.33 della l.r.24/98 la subdelega ai Comuni delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.

In tal senso la ratio della legge è quella di fornire agli Enti Locali e più in generale agli operatori un testo normativo chiaro e di immediata applicazione in grado di eliminare i possibili contrasti interni della normativa dei PTP approvati dovuti alle modifiche ed integrazioni introdotte dalla l.r.24/98. In particolare si è dovuto provvedere a coordinare le originarie classificazioni per zona relative alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39, confermate dalla l. r.24/98, con la normativa dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 da recepire in tutti i P.T.P. approvati e le disposizioni contenute nei capi III e V della legge regionale.

LA STRUTTURA DEI TESTI COORDINATI ED IL PARERE DEL SETTORE LEGISLATIVO SUI LIMITI E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Partendo da questi presupposti il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa, competente in materia di pianificazione paesistica, ha proceduto alla formulazione dei testi coordinati dei PTP approvati. In primo luogo si è provveduto ad organizzare tutti i testi coordinati secondo un indice normativo omogeneo suddiviso in 4 capi in coerenza con le disposizioni e l'articolazione normativa della l.r.24/98. Il primo, disposizioni generali, contiene le normative relative al campo di applicazione, estensione territoriale e contenuti (NTA ed elaborati grafici) di ogni PTP approvato.

Il capo II disciplina le modalità di tutela dei beni diffusi di cui all'art. 1 della legge 431/85 e norma particolari tipi di interventi quali quelli su ville, parchi, giardini storici, la salvaguardia delle visuali, le attività estrattive e le aziende agricole in aree vincolate.

Tale Capo, di fondamentale importanza, corrisponde al Capo II della l.r. 24/98 e le norme in esso contenute sono recepite in tutti i P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei PTP adottati, secondo le indicazioni contenute nei sopra citati allegati da B1 a B16.

Il Capo III, classificazione delle aree ai fini della tutela, costituisce la normativa specifica relativa alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 che la l.r. 24/98 ha confermato per ogni PTP approvato. Si tratta in sostanza di quelle disposizioni che, a differenza di quanto accade per i capi precedenti, cambiano a seconda dei singoli PTP approvati e che la legge regionale e gli allegati hanno in maggior parte mantenuto invariate, confermando le classificazioni per zona previste dagli originari PTP adottati.

Infatti all'inizio del capo è stata riportata, per ogni PTP, la norma dell'art.14 della l.r.24/98 secondo cui "nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l.1487/39, fino all'approvazione del PTPR, restano ferme le classificazioni per zona previste dai PTP".

Come verrà di seguito illustrato, le normative contenute in questo capo hanno creato il maggior numero di problemi in sede di coordinamento dei testi.

Infine il Capo IV, attuazione dei P.T.P. e norme di salvaguardia regola la gestione dei P.T.P. approvati, compresi i casi di errata o incerta perimetrazione dei

vincoli, ed i rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione, anche di natura urbanistica. Tale Capo che corrisponde al capo V della l.r. 24/98, e che è stato aggiunto a tutti i testi dei PTP approvati in quanto prevede norme di carattere procedurale e di salvaguardia, disciplina inoltre le opere, i piani e le attività da corredare con lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.). Vengono previste infine le norme da applicare in regime di salvaguardia per le aree sottoposte a vincolo paesistico che in presenza di ogni P.T.P. approvato siano rimaste prive della classificazione ai fini della tutela.

Occorre rilevare come anche le norme contenute nel Capo IV sono state recepite nei P.T.P. approvati sostituendo o integrando gli originari articoli dei P.T.P. adottati:

Definita l'articolazione normativa dei testi, nel corso del coordinamento sono emersi dei problemi in merito all'interpretazione dei termini "soppresso", "invariato" e "sostituito" posti accanto ad ogni articolo riportato negli allegati alla legge regionale da B1 a B16. In particolare rispetto agli articoli indicati come "invariati" è sorta la necessità di poter intervenire sul testo della norma per conformarla alle disposizioni contenute nelle l.r.24/98 con l'eliminazione di eventuali prescrizioni in contrasto o inapplicabili.

Più in generale si è compreso che il lavoro di coordinamento non aveva un carattere meramente compilativo e che si rendeva necessario intervenire sul testo delle norme al fine di evitare possibili vuoti normativi o esplicite contraddizioni con i principi della l.r.24/98.

Pertanto con nota prot. n. 10887 del 29/12/1998, il Settore 43 dell'Assessorato Urbanistica e Casa ha sottoposto un quesito al Settore legislativo in merito ai limiti imposti dal coordinamento formale ed alla soluzione da applicare per i casi di contrasto con la l.r.24/98.

Il Settore legislativo con il parere prot. n.75073 del 5/2/1998, ha precisato in primo luogo che l'attività di coordinamento non si riduce ad un'attività di carattere meramente compilativo, ma sottende, laddove necessaria, un'interpretazione *logica* volta a dare concreta attuazione alla volontà del legislatore. In ogni caso il Settore legislativo ha precisato che in sede di coordinamento non è possibile apportare delle modifiche alle disposizioni contenute negli articoli dei PTP diverse dalle indicazioni di "soppresso", "invariato" e "sostituito", perché in tal caso sarebbe necessario un intervento del legislatore al fine di procedere o ad una modifica della l.r.24/98 o ad un'interpretazione autentica della stessa. Nella fattispecie in esame, quindi, secondo il parere del settore legislativo, le disposizioni dei PTP sono integrate con le norme contenute nella l.r.24/98, in particolare con l'art.28 e 31 "misure di salvaguardia".

Pertanto qualora negli allegati B venga utilizzato il termine "invariato" e nel testo della norma vi sia un esplicito riferimento a piani non codificati dalla legislazione vigente, in sede di coordinamento occorre applicare l'art.28, 2° comma della l.r.24/98. Secondo tale disposizione infatti sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione dei piani non codificati dalla legislazione vigente o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela, il 3° comma dell'art.28 prescrive poi che si debbano applicare le misure di salvaguardia previste dall'art.31.

Per tutte le altre situazioni di contrasto con i principi della l.r.24/98, il Settore legislativo ha precisato che si possono apportare dei correttivi, risultanti logici, sulla base della nota posta in calce agli allegati B, secondo la quale: "il testo delle NTA è integrato con le disposizioni contenute nei capi II, III e V della presente legge". In tal caso, secondo il parere, in sede di coordinamento occorre indicare a quale disposizioni della legge regionale si intenda fare rinvio.

In ogni caso con la l.r.7/6/1999 n.6 è stata apportata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98.

Tale legge ha inoltre introdotto delle modifiche ad alcuni articoli della l.r.24/98 ed in particolare alle norme relative alla protezione dei corsi delle acque pubbliche di cui all'art.1 lett. c) della legge 431/85 ed alla norma relativa ai rapporti tra pianificazione paesistica ed altri strumenti di pianificazione. Pertanto in sede di coordinamento dei testi si è provveduto ad inserire tali ulteriori modifiche limitatamente agli articoli interessati dalle variazioni mantenendo, nel caso di introduzione di nuovi commi, il riferimento al termine "bis o "ter" riportato dalla l.r. 7/6/1999 n.6.

I principali problemi emersi in sede di coordinamento: L'applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e normativa delle zone agricole

Si è provveduto pertanto a riorganizzare il coordinamento dei testi dei PTP approvati secondo le indicazioni espresse dal Settore legislativo. In particolare sono emersi tre ordini di problemi:

- *applicazione dell'art.28 della l.r.24/98 e relativo collegamento con le misure di salvaguardia previste dall'art.31;*
- *inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole;*
- *eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l.r.24/98.*

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di considerare prive di efficacia solo quelle disposizioni che subordinano espressamente il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente e che costituiscono la parte fondamentale dell'articolo. In tal caso nel testo della norma viene richiamata l'applicazione dell'art. 31 relativo alle misure di salvaguardia.

Tuttavia in regime di salvaguardia per le zone agricole il 1° comma lettera a) dell'art.31 prevede l'applicazione della normativa disposta dai singoli PTP per zone agricole analoghe. Al fine di eliminare la discrezionalità nella determinazione della zona agricola analoga in sede di rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche con il rischio di un'applicazione non uniforme del principio, si è ritenuto opportuno procedere con la circolare prot. n. 6033 del 21/7/1999, allegata all'approvazione dei testi coordinati, alla individuazione per ogni PTP delle zone agricole analoghe da applicare in regime di salvaguardia. In proposito si precisa che per procedere a tale determinazione si è tenuto conto della definizione paesistico ambientale contenuta nella norma interessata dall'applicazione delle misure di salvaguardia. In sostanza se la norma originaria si riferiva ad un' area di alto valore paesaggistico è stata individuata una zona agricola corrispondente a tali caratteristiche, al contrario se la norma originaria riguardava un'area di scarso valore paesistico è stata determinata una zona agricola corrispondente.

Quando invece la norma di PTP presentava oltre alla disposizione priva di efficacia una propria ed autonoma disciplina di tutela, si è deciso di applicare l'art.28, 2° comma per eliminare solo la disposizione relativa al piano non codificato dalla legislazione vigente, e di mantenere per il resto le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. In tal caso, in sostanza, non è stato applicato il 3° comma dell'art.28 che prevede che per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.31. infatti in tale situazione l'area non è rimasta sprovvista della tutela, in quanto si applicano le altre autonome prescrizioni di tutela contenute nella norma. Tale soluzione si è resa necessaria in quanto applicando le misure di salvaguardia che hanno una portata di

carattere generale sarebbero rimaste prive di effetto tutte quelle disposizioni previste dalla norma che garantiscono una tutela più rigorosa e che meglio si adatta alle caratteristiche paesaggistiche della zona. Inoltre da un'analisi del testo di tali articoli si è valutato che l'eliminazione della disposizione priva di efficacia non andava ad incidere sulle altre disposizioni contenute nella norma.

Un'altra fattispecie di applicazione dell'art.28 ha riguardato l'ipotesi in cui pur eliminando integralmente la norma priva di efficacia la zona resta comunque disciplinata da altre prescrizioni di tutela previste dal PTP stesso. Infatti si può trattare o di aree altrimenti classificate (in quanto sono riferite a dei sub-ambiti in cui è possibile applicare una "normativa madre") o di casi in cui vi sia una sovrapposizione di norme relative ai beni di cui all'art.1 della legge 431/85 ed alle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1487/39. Anche per tali situazioni, seguendo le motivazioni sopra esposte, si è deciso di non ricorrere alle misure di salvaguardia e rinviare invece alle altre prescrizioni contenute, a seconda dei casi, o nella "normativa madre" o nelle altre norme del PTP che riguardavano la stessa classificazione di zona.

Infine si è verificata l'ipotesi in cui all'interno della norma venivano richiamati progetti (e non piani) non codificati dalla legislazione vigente e che comunque non subordinavano alla loro formazione il rilascio di autorizzazioni e pareri paesaggistici. Tali disposizioni assumevano la funzione di una semplice enunciazione di principio ma contenevano in ogni caso elementi utili ai fini di una valutazione di merito degli interventi consentiti. In tal caso si è deciso di mantenere la dizione ed il contenuto della norma con funzione di indirizzo ed ausilio in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Per quanto riguarda il *secondo ordine di problemi*, inserimento ed integrazione della norma generale sulle zone agricole negli articoli relativi alle specifiche zone agricole, sono state adottate soluzioni diverse. In primo luogo occorre premettere che con l'approvazione dei PTP e la nuova concezione introdotta dalla l.r.24/98, basata sulla suddivisione tra norme relative ai beni diffusi di cui all'art.1 della l.431/85 e norme di zona relative alle aree vincolate ai sensi della l. 1497/39, è stata modificata la funzione dell'originaria norma generale sulle zone agricole prevista dai PTP adottati. In effetti prima tale norma, pur non riguardando una specifica classificazione di zona, dettava delle prescrizioni di carattere generale che si sovrapponevano a tutte le normative specifiche sulle zone agricole e, in caso di contrasto, prevaleva la norma più restrittiva. Con la nuova impostazione dei PTP approvati, la norma generale sulle zone agricole è stata inserita e quindi integrata con le

norme specifiche relative alle aree agricole secondo le indicazioni degli indici allegati alla legge regionale. Tuttavia l'inserimento della norma generale non ha riguardato tutte le norme relative alle zone agricole, ma solo quelle riportate negli indici da B1 a B16 o quelle che, rimaste invariate, richiamano espressamente l'applicazione della norma generale sulle zone agricole. Per le zone agricole, quindi, il principale lavoro di coordinamento è consistito nel determinare dei principi di integrazione coerenti con le finalità espresse dalla l.r.24/98.

In tal senso scopo dell'integrazione è quello di armonizzare la normativa delle zone agricole dei PTP cercando di eliminare i contrasti tra norme interne dei PTP stessi al fine di ottenere un'unica e coerente disciplina in materia.

Seguendo tale impostazione in caso di integrazione tra norma generale agricola di PTP e norma specifica di zona (arrivo) prevale la definizione – ambito e classificazione – della norma di zona. Tuttavia le norme di zona agricola dei PTP approvati sono costruite in maniera diversa e presentano differenti tipologie di definizione in particolare nel rapporto tra indici di PTP e richiamo agli strumenti urbanistici. Si è valutato, quindi, di adottare soluzioni diverse a seconda dei casi, sempre tenendo presente il criterio di base secondo cui prevale la definizione, indici, ambito, eventuali richiami agli strumenti urbanistici e classificazione della norma di zona (arrivo).

Pertanto nel caso in cui la norma di zona prevede degli indici ed una propria disciplina , questi prevalgono su quelli della norma generale che viene integrata per la parte non in contrasto.

Quando invece la norma di zona si limita a richiamare la disciplina contenuta nell'ex articolo generale sulle zone agricole, l'ambito di applicazione di quest'ultima si estende all'intera zona di PTP , così come risulta individuata cartograficamente dalle tavole del PTP. In ogni caso prevale la zonizzazione operata dal PTP, secondo il principio generale espresso dalla l.r.24/98 art.14 per cui restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dai PTP.

Se invece la norma di zona rimanda agli strumenti urbanistici vigenti, il richiamo alle zonizzazioni di PRG è inteso esclusivamente ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione delle norme di PTP. Individuato tale ambito (zona agricola di PRG alla data di adozione del PTP) si applica la disciplina contenuta nella norma di zona agricola del PTP(indici, parametri, usi).



Per quanto riguarda infine *l'eliminazione delle disposizioni in contrasto con la l. r. 24/98* si è già evidenziato come con la l.r.6/99 sia stata approvata una modifica al comma 2 dell'art.20 della l.r. 24/98 nel senso che le indicazioni "soppresso" "sostituito" ed "invariato", contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della l.r.24/98. Inoltre in sede di coordinamento si è ritenuto opportuno eliminare anche alcune norme palesemente illegittime o in contrasto con i principi generali del diritto. Ad esempio sono state eliminate quelle disposizioni che consentivano la possibilità di varianti urbanistiche ai PTP in quanto si trattava di una norma sia in contrasto con la l.r.24/98 che con i principi generali in materia più volte ribaditi dalla stessa Corte Costituzionale. Sono state eliminate inoltre quelle disposizioni secondo cui per la realizzazione di opere urgenti è possibile derogare alle procedure ed alla normativa prevista dal PTP. In tale ipotesi, infatti, si tratta di una dizione generica che introduce incertezza diritto ai fini della determinazione della situazione di urgenza. Inoltre le situazioni specifiche di necessità ed urgenza sono state codificate dalla legislazione vigente.





Regione Lazio
Giunta Regionale
Assessorato Urbanistica e Casa
Settore 43

ALLEG. alla DELIB. N. *6644*
DEL *30* LUG. 1999

Car

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
AMBITO TERRITORIALE N.4 Valle del Tevere

*(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25
suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98)*

Testo coordinato
Delle Norme Tecniche di attuazione
(art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24)

Luglio 1999

[Handwritten signature]

PTP 4 – VALLE DEL TEVERE


INDICE

CAPO I^o – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 Campo di applicazione e finalità.....	4
Art.2 Contenuti del PTP.....	5
Art.3 Deroghe al Piano Paesistico	5
CAPO II^o - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II).....	6
Art.4 Protezione delle coste dei laghi	6
Art.5 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche.....	7
Art.6 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali.....	9
Art.7 Protezione delle aree boscate	10
Art.8 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico.....	11
Art.9 Protezione delle zone umide.....	12
Art.10 Protezione delle aree di interesse archeologico	13
Art.11 Interventi su ville, parchi e giardini storici.....	13
Art.12 Salvaguardia delle visuali.....	14
Art.13 Attività estrattive	14
Art.14 Aziende agricole in aree vincolate	15
CAPO III^o - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA	15
Art.15 Classificazione delle aree sottoposte vincolo paesistico con provvedimento dell' amministrazione competente	15
Art.16 Trasformabilità delle aree tutelate	16
NORME PARTICOLARI DI TUTELA	22
Art.17 Interventi prioritari di recupero di beni, complessi, insediamenti storici (ex art. 6)	22
Art.18 Attrezzature e impianti per la fruizione dei beni storici e ambientali (ex art.7)	22
Art.19 Prescrizioni e direttive per interventi di grande incidenza ambientale.....	23
Art.20 Parchi e riserve naturali di cui è proposta l'istituzione e l'ampliamento (ex art. 13).....	24
Art.21 Strutture isolate di valore storico e documentario (ex art.18)	24
Art.22 Punti, percorsi visuali panoramiche (ex art. 19)	24
Art.23 Sorgenti e falde idriche (ex art. 20)	24
Art.24 Ambito G1 Tevere di Bomarzo e del Veza (comuni di Graffignano e Bomarzo).....	26
Art.25 Ambito G2 Piana di Laghetto (Bassano in Teverina, Orte)	26
Art.26 Ambito G3 Piana di Orte e pendici dei monti Cimini (Orte, Vasanello).....	27
Art.27 Ambito G4 Sella di Vallerano e Vignanello (Vallerano, Vignanello)	28
Art.28 Ambito G5 Forre di Gallese e macchia della Madonna (Gallese e Orte).....	29
Art.29 Ambito di Borghetto e di Foglia (Civita Castellana, Magliano Sabina).....	29
Art.30 Ambito G7 Valle del Treia. (Faleria, Mazzano, Calcata, Castel S.Elia, Civitacastellana, Fabrica di Roma, Monterosi, Nepi)	30
Art.31 Ambito G8 Grande ansa del Tevere. (Ponzano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina, Stimigliano, Forano, Collecchio, Poggio Mirteto, Montopoli, S.Oreste).....	31
Art.32 Ambito G9 Lago Puzzo e antica Capena (Rignano e Capena).....	32
Art.33 Ambito G10 Altopiano di Formello e Sacrofano (Formello, Sacrofano, Campagnano, Morlupo, Castelnuovo di Porto).....	33
Art.34 Ambito G11 Lago di Martignano (D.M. 26-5-'85), alveo di Stracciaccia	34
Art.35 Ambito G12 Grande Tevere Nord (Gallese, Graffignano, Magliano Sabina e Orte)	34
Art.36 Ambito G13 Grande Tevere Sud (Nazzano, Riano, Casteinuovo di Porto, Capena, Fiano)	35
Art.37 Ambito Lago di Monterosi (D.N. 26.5.185) Ambito di rilevante interesse naturalistico (D8).....	36

CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 – CAPO V)

.....	38
Art.38 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate.....	38
Art.39 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli.....	38
Art.40 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione	39
Art.41 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica	39
Art.42 Opere e piani da corredare con SIP	39
Art.43 Studio di Inserimento Paesistico – SIP.....	40
Art.44 Norme di salvaguardia	41

***Gli articoli indicati in grassetto, riportati anche nelle tavole del Piano, si riferiscono alla numerazione del precedente testo normativo adottato**



CAPO I^o – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Campo di applicazione e finalità

Le presenti norme sono finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali dell'ambito territoriale n° 4 - Valle del Tevere - della Regione Lazio, nelle componenti naturalistiche, storico-archeologiche e paesistiche che lo caratterizzano, in attuazione degli obiettivi generali della legge 431/1985.


La tutela dell'ambito territoriale n° 4 è assicurata mediante il presente Piano Territoriale Paesistico che, in riferimento alle aree ed ai beni vincolati ai sensi della legge 431/85 e 1497/39 comprende:

- a. territori interamente sottoposti a vincolo paesistico o da sottoporre a vincolo con priorità denominazione regionale: sub-ambiti di pianificazione paesistica), quali: G1, G2, G3, G5, G6, G8, G12, G13;
- b. territori parzialmente sottoposti a vincolo, nei quali l'esistenza di un insieme di beni correlati e di territori interposti determina una configurazione ambientale unitaria di particolare pregio (denominazione regionale: sistemi territoriali d'interesse paesaggistico), quali G4, G7, G9, G10, G11, D8;
- c. territori residui con presenza di beni diffusi sottoposti a vincolo.

Ai sensi dell'art. 19 della l.r. /98, le norme del presente PTP si applicano limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985, anche se non individuati nelle cartografie del piano.

Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

Per le aree non sottoposte a vincolo, comprese nei sub-ambiti di pianificazione paesistica (a) e nei sistemi territoriali di interesse paesistico (b) la disciplina del P.T.P. potrà essere utilizzata in ulteriori strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle leggi vigenti (P.T.C., Piani Parchi, Piani urbanistici comunali) o avere comunque valore orientativo per le amministrazioni preposte alla disciplina del territorio.



Art.2 Contenuti del PTP

Il PTP Ambito territoriale n. 4 "Valle del Tevere" è costituito:

- a) dalle presenti norme tecniche come modificate dalle ll.rr. n.24 e 25 del 30/7/1998 e dalla l.r. n.6 del 7/6/1999
- b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui all'allegato B4 della legge regionale n.24 del 6 luglio 1998:
 - 1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle ll. 1497/1939 e 431/1985; Tavole E/1-1,2,3,4,5,6,7;
 - 2) le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle aree ai fini della tutela; Tavole E/3-1,2,3,4,5,6,7
 - 3) elaborati grafici concernenti aspetti di dettaglio e di sintesi:
 - E. 3A Classificazione delle aree ai fini della tutela : area di rilevante interesse naturalistico e paesistico della conca del lago di Monterosi, individuata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21.9.'84(D. M. 26.5.'85), rapp. 1:10.000
 - E. 3B Classificazione delle aree ai fini della tutela : area di rilevante interesse naturalistico e paesistico del lago di Martignano individuata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21.9.'84 (parte) (D. M. 26.5.'85); rapp. 1:10.000
 - E. 3C Prescrizioni a fini di tutela per gli strumenti urbanistici comunali; rapp. 1:25.000

Art.3 Deroghe al Piano Paesistico

Per le grandi opere di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di PTC, purché non localizzati negli ambiti di rilevante interesse naturalistico, tavv. Serie E/3, è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento del SIP di cui agli artt.42 e 43 delle presenti norme quando non sottoposte alla procedura di VIA



CAPO II ° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO (L.R. 24/98 CAPO II)

Art.4 Protezione delle coste dei laghi

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dal presente PTP e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del presente PTP, nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 42 e 43 delle presenti norme.
10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dal presente PTP ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate

alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) delle presenti norme con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

Art.5 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.
3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 06/07/1998, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.
4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.
5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.
7. Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; fatto salvo quanto previsto al comma 14 ter. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito è:

- a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
- b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel presente PTP e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 42 e 43 delle presenti norme.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14.bis Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere un adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici

e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi debbono essere corredati dal SIP di cui agli articoli 42 e 43 delle presenti norme.

14.ter Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel DPR 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizio e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste negli appositi piani di intervento da sottoporre a nullasta, secondo la competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4 comma 10.bis della legge 31 dicembre 1996, n. 667.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art.6 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.

5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dal presente PTP, in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della legge

regionale n. 24 del 06/07/98, quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.

7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.

8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

Art.7 Protezione delle aree boscate

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.

3. Si considerano boschi:

- a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto;
- c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- c) le piantagioni arboree dei giardini;
- d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.

6. Non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
- a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;
 - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
 - c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
 - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
 - f) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
 - g) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozione dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

Art.8 Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici ;il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
 - d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTP e/o delle ll. rr. n. 24 e 25/98; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal presente PTP e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art.9 Protezione delle zone umide

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse è fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno del piano paesistico, anche quelle dichiarate tali dall'organo competente.

Art.10 Protezione delle aree di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Per le aree individuate dal presente PTP nonché per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione dello stesso, ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dal presente PTP o, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;

b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;

c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dal presente PTP ; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art.11 Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.

4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

Art.12 Salvaguardia delle visuali

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

3. I punti di vista e i percorsi panoramici sono individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dal presente PTP, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art.13 Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 42 e 43 delle presenti norme; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

Art.14 Aziende agricole in aree vincolate

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dal presente PTP, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nel presente PTP al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme del presente PTP e/o delle leggi regionali 24 e 25 del 6 luglio 1998, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 42 e 43 delle presenti norme.

CAPO III° - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA

Art.15 Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente

Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 24 del 6 luglio 1998, restano ferme le seguenti classificazioni di tutela delle aree fatte salve le modalità di tutela di cui al Capo II.

Art.16 Trasformabilità delle aree tutelate

Le trasformazioni sottoposte a normativa riguardano i seguenti aspetti:

- **morfologico (cave, sbancamenti, riporti di terra ecc.),**
- **naturalistico - vegetazionale - faunistico,**
- **infrastrutture per il trasporto, reti e impianti, tecnologiche,**
- **interventi urbanistici ed edilizi (zone di rispetto, rapporto aree libere/aree edificabili, tipi di costruzione, profili fabbricati, ecc.**
- **destinazioni e forme di uso (produttivi, residenziali, per il tempo libero, pubblico, privato, ecc.).**

ALL'INTERNO DEGLI AMBITI ED IN RAPPORTO ALLE FINALITÀ DI TUTELA, LE AREE SONO CLASSIFICATE SECONDO TRE GRADI DI TRASFORMABILITÀ:

A) ZONE DI NON TRASFORMABILITÀ

Nelle zone di non trasformabilità è vietato qualunque tipo di trasformazione (morfologica, naturalistica, infrastrutturale, edilizia) dello stato dei luoghi e degli equilibri ambientali e paesistici raggiunti.

Sono consentiti interventi di manutenzione, presidio e miglioramento dell'efficienza dei beni costituenti caratteri essenziali della natura e del paesaggio (idrogeologici, faunistici, vegetazionali), in riferimento alle tipologie del paesaggio naturale della zona o finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale se compatibile.

Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola.

L'uso produttivo dei beni naturali e la loro fruizione per il tempo libero è limitato in rapporto all'obiettivo della tutela dei beni stessi.

E' fatto divieto di apertura di discariche pubbliche e di nuovi depositi all'aperto di prodotti industriali e per l'edilizia, autovetture, rottami, ecc., anche se non modificano la morfologia dei luoghi.

Le attività estrattive sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 13 delle presenti norme.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici, delle infrastrutture e reti tecnologiche esistenti e la realizzazione di opere finalizzate al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale, con esclusione della residenza e secondo le seguenti specifiche disposizioni e semprechè sia previsto dalle norme degli strumenti urbanistici e dalle "norme specifiche per ambito" (artt. 24-37).

Nelle zone idonee all'esercizio dell'attività silvo-pastorale, questa deve svolgersi in conformità alle norme del R.D.L. 30.12.1923 n°3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ai progetti, programmi e regolamenti deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani e, per i territori montani, dalle competenti comunità montane.

In dette zone è comunque ammessa la costruzione di abbeveratoi, volubri, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, semprechè su un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è attribuito il demanio, ovvero dal comune, da ubicarsi comunque col rispetto della situazione ambientale.

Sono ammessi, con la medesima procedura, rifugi per il personale di sorveglianza per cubatura non superiore a 240 mc.

Per le aziende agricole si applica, la disciplina prevista dall'art.14 sempreché sia consentito dagli strumenti urbanistici.

E' considerata impresa agricola anche l'attività agrituristica esercitata in conformità con la vigente normativa in materia.

Nelle zone ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni mono-locali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m 2,50 e di superficie non superiore a 9 mq quando si disponga di un lotto non inferiore a 5,000 mq.

Ulteriori determinazioni normative, anche in deroga alle presenti norme, sono previste per i singoli ambiti (artt. 24-37).

B) ZONE DI TRASFORMABILITÀ LIMITATA

Nelle zone di trasformabilità limitata (cfr. tav. E-3.) gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi e di edificazione, previsti dai P.R.G. vigenti o in formazione, sono consentiti con modalità regolamentate ai fini della tutela.

Le trasformazioni della morfologia dei luoghi, sbancamenti o movimenti di terra di rilievo sono consentite con le modalità del successivo art. 19.

Le attività estrattive sono disciplinate dall'art. 13 delle presenti norme.

Per l'aspetto naturalistico-vegetazionale, all'esterno dei centri abitati, sono consentiti interventi di piantumazioni e rimboschimenti con le essenze tipiche del paesaggio naturale della zona.

Per l'attività edilizia, nelle zone di trasformabilità limitate, ad esclusione delle zone A e B dei P.R.G. e delle zone C (D.M. 1444/68) che alla data dell'adozione del presente P. T. P. risultino già convenzionate o edificate per oltre il 60%, le previsioni dei P.R.G., vigenti o in formazione, sono adeguate ai seguenti valori al fine di una riduzione del consumo di suolo per usi urbani :

- **b1, zone agricole protette.** Indice fondiario max 0,015 mc/mq, max ml 7,00 con lotto minimo di 30.000 mq, per una cubatura massima accorpabile di 900 mc;
- **b2, zone agricole.** Secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti, subordinatamente ad un piano di utilizzazione aziendale (cfr. art. 14)
- **b3, zone residenziali di espansione.** Indice fondiario non inferiore a 0,40 mc/mq con h max di ml 7,00 e non superiore a 1,20 mc/mq con h max di ml 9,50;
- **b4, zone residenziali di espansione.** Indice fondiario non inferiore a 0,40 mc/mq con h max ml 7,00 e non superiore a 2,00 mc/mq con h max di ml 13,50;
- **b5, zone per attrezzature produttive, commerciali e di servizi privati.** Indice fondiario non superiore a 2,00 mc/mq, hmax 7,50 ml.

I P.R.G. comunali dovranno contenere le previsioni insediative allo interno dei valori di soglia massimi e minimi sopradescritti, salvo ulteriori determinazioni normative per ambito fissate negli artt. 24-37 delle presenti norme.

I rapporti di cui al punto B sono riservati in funzione delle caratteristiche dell'edificato ai comuni di: Civitacastellana, Orte, Nepi, Magliano Sabino, Fabrica di Roma, Vasanello, Montopoli, Poggio Mirteto, Campagnano, Capena, Fiano, Riano, Rignano Flaminio, Castelnuovo di Porto.

In particolare, ulteriori determinazioni sono precisate di seguito per le zone agricole e per i centri storici e aree circostanti

b1, b2, zone agricole

S'intendono per zone agricole quelle che sono destinate di fatto all'esercizio dell'attività agricola o che comunque tali sono definite negli strumenti urbanistici vigenti.

Ogni intervento nelle zone agricole deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale 22 luglio 1974, no 34, salva la possibilità di concentrare l'edificazione in borghi agricoli ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2.4.1968 1944, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

L'edificazione è consentita, sempre che sia possibile secondo le norme degli strumenti urbanistici, nei limiti sopra definiti.

Per le aziende agricole si applica, la disciplina prevista dall'art.14 sempreché sia consentito dagli strumenti urbanistici.

E' considerata impresa agricola anche l'attività agrituristica esercitata in conformità con la vigente normativa in materia.

Nelle zone agricole, inoltre, si applicano le seguenti disposizioni :

- a) Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo, salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale e ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere.

Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche locali e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognano di intelaiature stabilmente fisse al suolo.

Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, rientrano tra gli annessi agricoli e sono regolati dalle disposizioni successive.

- b) E' vietata l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente



connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto relativo a queste ultime.

- c) Nelle zone ove ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanistico, sono consentite costruzioni monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a m 2,50 e di superficie non superiore a 9 mq quando si disponga di un lotto non inferiore a 5,000 mq.
- d) Nelle zone idonee all'esercizio dell'attività silvo-pastorale, questa deve svolgersi in conformità alle norme del R.D.L. 30.12.1923 n°3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ai progetti, programmi e regolamenti deliberati dalle amministrazioni pubbliche cui sono attribuiti i relativi demani e, per i territori montani, dalle competenti comunità montane.

In dette zone è comunque ammessa la costruzione di abbeveratoi, volubri, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, sempreché su un progetto documentato con i relativi fabbisogni ed approvato dall'ente a cui è attribuito il demanio, ovvero dal comune, da ubicarsi comunque col rispetto della situazione ambientale.

Sono ammessi, con la medesima procedura, rifugi per il personale di sorveglianza per cubatura non superiore a 240 mc.

- e) in tutti i terreni, esterni ai perimetri dei centri edificati, classificati di 1^a classe secondo la Carta regionale di classificazione a gli usi agricoli dei terreni, sono consentite soltanto attività agricole con esclusione di ogni altra attività produttiva (industrie, ecc.)
- f) Nelle zone agricole, quando ciò sia consentito dallo strumento urbanistico e non sia escluso dalla normativa specifica per ambito, artt. 24-37, è possibile l'insediamento di impianti o industrie per la conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la normativa di cui alla seguente zona b5, nonché di impianti destinati alle attività di servizio per l'agricoltura, i relativi progetti devono essere corredati dal SIP di cui agli artt. 42 e 43, se gli impianti comportano la utilizzazione, singolarmente o nel loro complesso (anche per accessioni successive), di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.
Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti al SIP di cui agli artt. 42 e 43.
In ogni caso gli impianti di cui sopra devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo, devono prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.
- g) In generale, ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali e le regole localizzative (di crinale, di valle, di costa) dell'edilizia rurale.

b3, b4, zone residenziali di espansione

Le zone residenziale e turistica debbono essere costituite da insediamenti accorpati e poste preferenzialmente in espansione dei centri dei borghi e delle frazioni esistenti. Per esse l'edificazione è subordinata alla formazione di un piano esecutivo (v. particolareggiato o lottizzazione convenzionata), corredato dal SIP di cui agli artt. 42 e 43, la cui estensione è stabilita in sede comunale; gli elaborati del quale debbono dimostrare la compatibilità dell'intervento con la morfologia dei luoghi e dei centri abitati.

con le esigenze di tutela paesistica, con l'obiettivo di contenere la formazione di nuclei e insediamenti sparsi a favore di interventi di completamento degli insediamenti esistenti.

b5, zone per attrezzature produttive, commerciali e di servizi privati

Le sedi di attrezzature produttive, commerciali e di servizi privati, sono localizzate di preferenza in apposite zone ad esse destinate nei P.R.G. secondo i valori massimi e minimi di edificabilità sopra indicati; l'edificazione è subordinata alla formazione di un piano esecutivo, corredato dal SIP di cui all'art. 43 delle presenti norme.

Prescrizioni urbanistiche

Nell'elaborato E.3c, sono individuate alcune zone di previsione dei P.R.G. vigenti o adottati che risultano non compatibili con gli obiettivi di tutela paesistica dei luoghi. Dette zone sono non attuabili e verranno prescrittivamente stralciate dai P.R.G. e riservate ad utilizzazione agricola nei limiti della normativa del presente articolo (bl, b2) secondo le norme di ambito (artt. 24-37) e con modalità da precisare in sede comunale; i comuni sono autorizzati a prevedere la rilocalizzazione di dette zone al di fuori delle aree vincolate del P.T.P., con modalità e sedi compatibili con questo.

Centri storici e aree circostanti

Per i centri storici la tutela è esercitata sul centro urbano di antica origine, sulle fasce circostanti di protezione e di completamento, sulle zone di espansione contigue o localizzate in posizione di possibile interferenza con il centro stesso.

- a) Gli interventi nei centri storici presenti nel P.T.P. si attuano con gli strumenti e le modalità, ed i tipi di intervento previsti dal titolo IV della legge 457/78.
- b) Sono altresì interessate al recupero tutte le aree edificate contigue agli organismi storici. In queste aree i relativi piani, corredati dal SIP di cui agli artt. 42 e 43, dovranno prevedere interventi tesi a facilitare la percezione dell'organismo storico ad attivare ed a recuperare il più possibile aperture visive ed a migliorare le visuali anche passive dei centri storici, perseguendo lo scopo con congrue sistemazioni verdi, schermature e, ove possibile, mediante demolizioni.
- c) Per le zone di espansione contigue al centro storico o localizzate in posizione di possibile interferenza con il centro stesso, ad integrazione e se necessario a modifica delle previsioni e delle norme degli strumenti urbanistici, si precisano le direttive che seguono.
Le zone di espansione dei centri esistenti dovranno essere localizzate in modo tale da non alterare l'aspetto del loro intorno e le regole insediative dei centri, specialmente in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori, ecc.) ed infine tenendo conto delle valenze visive, sia attive che passive, del centro e delle espansioni programmate.

Analoghe avvertenze devono essere tenute presenti nella programmazione di possibili nuclei per residenza, di centri di servizio, ecc.

Dovranno altresì essere evitati gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici o privati - destinati alla residenza che ai servizi (scuole, attrezzature sociali, sanitarie, ecc.).

Ogni nuova costruzione dovrà essere relazionata, anche tipologicamente, al proprio contesto ambientale. In questa prospettiva, il carattere architettonico di ogni edificio dovrà conformarsi nella misura massima possibile alle costruzioni contermini, o comunque appartenenti allo stesso ambito visivo, che determinano il carattere paesistico dei luoghi.

Dovranno altresì essere evitati gli elementi (balconi, mansarde, ecc.) estranei all'edilizia tradizionale dei luoghi.

Infine, dovrà essere posta una particolarissima attenzione alle finiture e coloriture curando al massimo le relazioni qualificanti con l'ambiente, privilegiando i colori con pigmenti naturali prevalenti nei luoghi storici.

Ulteriori determinazioni normative, anche in deroga alle presenti sono previste per i singoli ambiti (cfr. artt. 24-37).

C) ZONE DI RECUPERO AMBIENTALE

Le zone, individuate nella tav. E3, riguardano situazioni di degrado (cave, dissesti, frane, rupi; degrado vegetazionale, inquinamenti, eccetera) che necessitano di interventi di recupero ambientale.

Gli interventi sono subordinati ad indagini di dettaglio ed alla redazione di progetti di recupero ambientale, d'iniziativa regionale, provinciale o comunale, estesi all'intera zona e accompagnati dal SIP di cui agli artt. 42 e 43.

Le presenti norme definiscono le aree e stabiliscono le finalità generali dei progetti di recupero d'interesse prioritario :

1. cave di Riano
interventi di recupero ambientale con regolamentazione delle attività estrattive in corso; ricostruzione delle morfologie dei processi vegetali nelle cave abbandonate; individuazione di usi economici e sociali per il mantenimento del bene,
2. boschi delle forre del Treia
interventi leggeri di riassetto forestale sui cedui, il cui uso produttivo non regolamentato ha in parte determinato formazione di ceppaie,
3. corso del fiume Treia e suoi affluenti
controllo delle discariche di rifiuti da cui in parte dipende lo impoverimento vegetazionale, con intrusione di specie infestanti (es. ortica),
4. monte Soratte
recupero delle cave abbandonate,
5. Nazzano - confluenza A1 e sovrappasso sulla Tiberina
eliminazione della discarica di rifiuti e ricostituzione dell'assetto vegetazionale,
6. sponde del fiume Tevere
ricostituzione, in tutti i tratti in cui è possibile, del quadro vegetazionale planiziario costituito da pioppi, platani e vegetazione igrofila ripariale. In particolare, in località : piani di Saletto, C. a,4 (Rotechiuse), C a6 (Renicci), C. a18 (Baucche),

7. corso del Tevere - ansa di Nazzano
esclusione delle escavazioni in alveo, indipendentemente dalle previsioni del P.R.A.E.;
azioni di recupero della morfologia delle ripe e della vegetazione planiziaria;
8. riserva Nazzano, Tevere, Farfa
prevenzione dell'insabbiamento delle anse immediatamente a monte della diga,
9. alveo del Farfa
verifica delle possibilità di parziale ricostituzione e di recupero dell'alveo del Farfa, il cui corso è sconvolto dalla captazione delle acque per produzione idroelettrica, da processi naturali di degrado, da attività estrattive,
10. lago di Monterosi
tutela, manutenzione o alimentazione artificiale del regime di lagostagno, con controllo dei processi naturali di eutrofizzazione e mantenimento della vegetazione tipica di cannuce,
11. lago di Martignano
studio e tutela mirata del regime del lago, della vegetazione delle sponde e dei boschi circostanti, regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione turistica, in particolare del numero di visitatori,
12. ponte del Grillo
tutela delle zone sovraddimensionali, con formazioni incoerenti e scarsamente stabili, studio di fattibilità per l'inserimento di colture specializzate agricole ad alto impiego di tecnologia,
13. località "Le Ficoraccie"
progetto per la ricostituzione del bosco preesistente nell'area in cui sono già presenti e consolidate le specie pioniere (p.es. ginestra) attraverso ripascimenti con specie autoctone.

Per il recupero delle cave si applicano le disposizioni di cui all'art.13.

Ulteriori progetti di recupero sono previsti nelle successive norme specifiche per ambito, o possono essere attuati d'iniziativa degli enti locali.

NORME PARTICOLARI DI TUTELA

Art.17 Interventi prioritari di recupero di beni, complessi, insediamenti storici (ex art. 6)

Gli interventi di recupero di beni, complessi, insediamenti d'interesse storico, ricadenti nelle aree vincolate del P.T.P., si realizzano attraverso la strumentazione urbanistica resa disponibile dalla legge 457/78 corredata dal SIP di cui agli artt. 42 e 43 e le eventuali norme ulteriori stabilite nei piani comunali e seguono le direttive e prescrizioni riguardanti i "Centri storici e aree circostanti", contenute nell'art.16, e quelle di cui all'articolo 21 del presente P.T.P.

Il P.T.P. individua (cfr. tav. E.3.) alcune località e centri storici per i quali è particolarmente urgente la redazione di piani di recupero ai sensi della legge 457/78, e la predisposizione di finanziamenti e progetti di risanamento e valorizzazione, anche d'iniziativa regionale.

In particolare le località indicate riguardano: Magnano, Bassano in Teverina, Borghetto, Foglia, Badia di S.Oreste, S.Oreste, Calcata, Nazzano, Formello.

Art.18 Attrezzature e impianti per la fruizione dei beni storici e ambientali (ex art.7)

Nelle zone di trasformabilità limitata il P.T.P. individua alcune località (cfr. tav. E/3 e le norme specifiche per ambito del Capo III) particolarmente idonee alla realizzazione di attrezzature ed impianti (es. parcheggi,

sedi di ristoro, servizio per il turismo culturale e naturalistico, piccoli musei, piccoli complessi attrezzati, attrezzature sportive, ecc.) per la fruizione dei beni storici ed ambientali.

La localizzazione di dette attrezzature avviene d'iniziativa comunale attraverso variante al P.G.R.

Gli interventi sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata, con possibilità di edificazione fino ad un massimo di 2000 metri cubi, con altezza max di ml 7,00 e sistemazione ambientale dei luoghi definita attraverso atto d'obbligo.

Per le attrezzature sportive è da prevedere una estensione minima della area di 5 ettari.

Art.19 Prescrizioni e direttive per interventi di grande incidenza ambientale

a) grandi opere

La realizzazione di grandi interventi infrastrutturali e produttivi sul territorio (quali ad esempio: infrastrutture viarie di sezione superiore ai ml 7,00 e di lunghezza superiore a km 3,00, linee ferroviarie, ponti e viadotti di luce superiore ai metri lineari 20, dighe, opere idrauliche e argini con fronte superiore ai 100 metri lineari, centri merci e depositi ferroviari, parcheggi con più di 100 posti, elettrodotti di elevata potenza e attrezzature per telecomunicazione con grandi strutture di supporto, impianti di produzione di energia, impianti industriali con più di 50 addetti, impianti zootecnici di grande dimensione (superiore a 100 capi bovini ed equini 500 capi ovini e 50 suini riproduttori), gasdotti, acquedotti e discariche d'interesse sovracomunale non è consentita negli ambiti di rilevante interesse naturalistico (ex art. 4. a) e in presenza delle categorie omogenee di beni di cui agli articoli 6, 9 e 10.

Nelle altre aree vincolate, oggetto del presente P.T.P., detti interventi, salvo specifici divieti previsti nelle norme relative ai singoli ambiti (cfr. artt. 27-37), sono subordinati al SIP di cui agli artt.42 e 43.

b) cave

Le attività estrattive sono disciplinate dall'art. 13

c) movimenti di terra

Tutti gli interventi edilizi, infrastrutturali, di difesa idrogeologica, di recupero ambientale o per usi produttivi agricoli che comportino movimenti di terra (sbancamenti, scavi e riporti) sono subordinati alla presentazione di specifici elaborati che documentino la trasformazione dei luoghi, prima e dopo l'intervento, da allegare al progetto dell'opera ai fini delle relative autorizzazioni

L'autorizzazione degli interventi deve essere corredata da SIP di cui agli artt. 42 e 43 e subordinata ad atto di obbligo relativo alle modalità del rimodellamento e all'inerbamento e all'impianto vegetazionale dell'area.

Nei terreni con pendenza, superiore al 20% i movimenti di terra per nuove opere edilizie sono consentiti su di una superficie che non superi globalmente, per scavo e riporto, metà della superficie occupata dall'opera.

Di norma, devono essere evitate mura e scarpe verticali di sostegno che, ove indispensabili, non possono superare l'altezza di ml 3,00.

In generale, gli interventi che comportino trasformazioni morfologiche dei terreni debbono utilizzare profili a cordamolle con pendenze corrispondenti mediamente all'assetto dei luoghi e le opere in rilevato debbono evitare la chiusura di vallate e di compluvi,

d) interventi su costoni, crinali e fondi valle

Nei costoni tufacei, oggetto di erosione, crolli e diaclasi, dovuti a fenomeni idrogeologici, le necessarie azioni di consolidamento debbono essere condotte rimuovendo le cause strutturali (infiltrazioni idriche, scoli urbani, scavi e cavità artificiali, ecc.) e operando sulle superfici esterne con tecniche che mantengano l'immagine complessiva e la qualità superficiale dei materiali naturali.

E' vietata la realizzazione di nuove opere edilizie (ad esclusione di quelle di protezione) a distanza inferiore a ml 20 dal ciglio, la dispersione delle acque superficiali e di scarico civile, l'impianto di essenze arboree con radici profonde.

Nelle zone con forte morfologia caratterizzata da crinali alternati a fondi valle, gli interventi insediativi anche isolati debbono, nelle previsioni dei P.R.G. o degli strumenti esecutivi, rispettare le regole insediative prevalenti dei luoghi (costruzione sui orinali, case agricole sui dossi o costruzioni di costa o in fondo valle).

Alcune direttive in tale senso sono previste nelle norme per singolo ambito (cfr. titolo III artt. 24-37),

e) grandi opere art. 81 D.P.R. 616/'77 e previsioni dei P.T.C.

Per questa categoria di grandi opere si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 delle presenti norme.

f) impianti di depurazione delle acque

E' consentita l'attuazione dei progetti comunali di impianti di depurazione delle acque civili e industriali approvati entro il 30.12.'86 anche se ricadenti in zone di non trasformabilità, purché corredati dal SIP di cui agli artt. 42 e 43 e con l'impegno di adeguata sistemazione morfologica-vegetazionale in armonia con i luoghi.

Art.20 Parchi e riserve naturali di cui è proposta l'istituzione e l'ampliamento (ex art. 13)

I parchi e le riserve sono disciplinati dalle disposizioni dell'art. 6 delle presenti norme.


Art.21 Strutture isolate di valore storico e documentario (ex art.18)

Tutte le opere di trasformazione del territorio comprese in un raggio di 200 metri lineari dalle strutture di valore storico e documentario, dai tracciati e dagli acquedotti antichi, segnalati dalle Soprintendenze ed in parte riportati nelle tavole E/3 sono sottoposte a parere preventivo della Soprintendenza competente; non sono consentite nuove edificazioni in una zona, di rispetto di raggio pari a metri lineari 100 dal contorno delle strutture storiche.


Art.22 Punti, percorsi visuali panoramiche (ex art. 19)

In questi luoghi si applicano le disposizioni dell'art. 12

Art.23 Sorgenti e falde idriche (ex art. 20)



In queste zone, cartografate sulla tavola E/3 in aree vincolate ai sensi della L. 1497/39, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 5 per le sorgenti e quelle di cui all'art. 4 per le sorgenti che danno origine a laghi.



NORME SPECIFICHE PER AMBITO

Le norme che seguono sono riferite alle esigenze di tutela specifiche di ciascun ambito individuato dal P.T.P., esse aggiungono ulteriori determinazioni rispetto alle normative generali sulle quali prevalgono, in riferimento ai caratteri delle singole località, seguendo il seguente ordine di argomenti: componenti, finalità della tutela, grado di trasformabilità, morfologia, vegetazione, infrastrutture, edilizia, usi.

Art.24 Ambito G1 Tevere di Bomarzo e del Vezza (comuni di Graffignano e Bomarzo)

L'ambito comprende l'area vasta d'interesse paesistico nella quale la tutela è finalizzata alla conservazione della morfotopia generata dall'erosione del torrente Vezza sullo zoccolo tufaceo, confluendo nella pianura alluvionale del Tevere.

In particolare, nell'ambito di rilevante interesse naturalistico (Valle dei Vezza e boschi di Bomarzo), la tutela è finalizzata al mantenimento dei boschi sub-montani di castagni e cerri; mentre, per quanto riguarda unità elementari di paesaggio F1 (Arce e valle di Bomarzo) ed F2 (Aree e piana di Mugnano) la tutela è finalizzata al mantenimento del modello insediativo dei due centri storici di sponde affacciati sul Tevere e delle condizioni di fruizione visiva degli stessi dalla valle in un contesto vegetazionale integro.

Il P.T.P. prevede vari gradi di trasformabilità.

Il bacino del torrente Vezza e le pendici collinari frontistanti il corso del Tevere in parte coperte da boschi sono zone di non trasformabilità (cfr. art. 16 A).

Le aree residue sono zone di trasformabilità limitata e seguono le previsioni dei P.R.G. nei limiti dell'art. 16 B ad eccezione del territorio posto in riva sinistra del Tevere che è riservato esclusivamente all'attività agricola e nel quale le norme per l'edificazione debbono attenersi ai valori indicati per la sottozona b1 con l'esclusione delle facoltà di cui ai punti e), f) del medesimo articolo,

In detto territorio sono consentite le attrezzature culturali e sportive per la fruizione dei beni ambientali di cui all'art. 18

Sono proibiti usi provvisori delle aree quali depositi all'aperto, discariche di rifiuti, ecc. se non funzionali alle attività agricole.

Si indicano come interventi prioritari:

il recupero del nucleo edilizio storico di Mugnano, favorendone la vitalizzazione attraverso usi economici e sociali;

- il progetto di valorizzazione delle località d'interesse archeologico nelle vicinanze di Bomarzo (E.21 tombe, antica Meonia, macchia di Calvello; E.22 Piano delle Colonne; E.40 frattone; E.41 Pian Miano) con custodia e sistemazione dell'area degli scavi e formazione di un itinerario di visita.

Si richiama la tutela del punto di vista panoramico di Attigliano e del cono visuale panoramico verso il centro storico di Mugnano.

Art.25 Ambito G2 Piana di Laghetto (Bassano in Teverina, Orte)

Nell'area vasta la tutela è finalizzata a conservare i caratteri d'integrazione paesistica fra la pianura del Tevere adibita ad usi agricoli, i rilievi del versante occidentale verso il fiume, coperti da boschi di cerri e castagni e il centro urbano di Bassano in Teverina posto sul crinale del rilievo.

In particolare nell'ambito D2 (Piana di Laghetto), di rilevante interesse naturalistico la tutela è finalizzata alla conservazione dell'antico lago Vladimonio e l'ambiente vegetazionale e agricolo circostante; mentre per quanto riguarda l'unità elementare di paesaggio F3 (Coste di Bassano in Teverina) la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro paesistico, scarsamente antropizzato, costituito dal centro urbano di Bassano in Teverina nella sua collocazione fra folti boschi degradanti verso il Tevere.

Sono zone di non trasformabilità (cfr. art. 16 A), oltre alla zona archeologica, i rispetti fluviali, i versanti collinari rivolti verso il Tevere anche se solo in parte coperti da boschi.

Le aree residue sono zone a trasformabilità limitata e seguono le previsioni dei P.R.G. nei limiti dell'art. 16B.

Le aree a trasformabilità limitata nella piana del Tevere, comprese tra l'ambito F3 e la riva destra del fiume, sono riservate esclusivamente all'attività agricola e le norme per l'edificazione previste nei P.R.G. non possono superare i valori indicati nella sottozona b1 di cui all'art. 16 B con l'esclusione di cui ai punti e), f).

In dette aree sono tuttavia consentite le attrezzature culturali e sportive di cui all'art. 18. Sono inoltre esclusi usi provvisori delle aree per depositi allo aperto, discariche di rifiuti, ecc. non funzionali all'attività agricola.

E' da stralciare la previsione d'insediamento industriale contenuta nel P.R.G. del comune di Orte e la relativa viabilità di accesso in quanto, posta al centro della valle e in prossimità del fiume, contrasta con gli obiettivi di tutela paesistica e ambientale del bacino fluviale (cfr. E. 3c).

In dette aree, inoltre :

- è prioritario l'intervento di recupero del nucleo medievale di Bassano in Teverina,
- si richiama l'esigenza che il comune di Bassano renda accessibile il lago Vladimonio con sentieri e ne curi la manutenzione,
- risultano inserite opere di consolidamento delle pendici sul quale sorge il centro storico di Bassano, con le modalità dell'art. 19 d.

Si richiama l'esigenza di tutela del punto di vista della piana di Laghetto e del relativo cono visuale panoramico verso il centro storico di Bassano e delle coste con vegetazione.

Art.26 Ambito G3 Piana di Orte e pendici dei monti Cimini (Orte, Vasanello)

Nell'area vasta la tutela è finalizzata alla conservazione del paesaggio costituito dall'integrazione della piana del Tevere e della rupe tufacea con il centro storico di Orte, nel contesto boscoso delle propaggini dei Cimini.

In particolare, nell'ambito di rilevante interesse naturalistico (boschi tra Pantano e Rio Paranza) la tutela è finalizzata alla conservazione dei boschi di castagno che, con un indice di copertura che raggiunge il 70%, coprono le ultime propaggini collinari dei Cimini verso il Tevere.

Mentre per quanto riguarda l'unità elementare di paesaggio F4 (Arce e Piana di Orte) la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro paesistico, determinato dall'insediamento storico di Orte sulla rupe tufacea incombente sul Tevere.



Sono zone di non trasformabilità (cfr.art. 16 A), oltre alla zona di rispetto del Rio Paranza e alle zone di bosco, anche le aree fra queste intercluse o contigue.

E' di conseguenza da stralciare dal P.R.G. di Orte la previsione di una zona per attrezzature turistiche ai margini del parco privato.

Nella zona di non trasformabilità del comune di Orte sono fatte salve le zone di completamento e le zone a servizi già previste dal P.R.G. nella pianura a sud della rocca, nei limiti dell'art. 16 B.

Le aree residue sono zone di trasformabilità limitata e seguono le previsioni del P.R.G. nei limiti dell'art.16 B.

Le aree con trasformabilità limitata dell'ambito F4, poste a nord della rupe di Orte, sono destinate esclusivamente all'attività agricola e le norme per l'edificazione previste dal P. R. G. non possono superare i valori indicati nella sottozona b1, con l'esclusione della facoltà di cui ai punti e), f), di cui all'art. 16 B. In dette aree sono consentite tuttavia le attrezzature per la fruizione dei beni ambientali di cui all'art.18.

Sono non attuabili le previsioni d'insediamento industriale del P.R.G. di Orte lungo l'A1, in quanto in contrasto con l'obiettivo di tutela del fiume Tevere e della pianura circostante l'alveo (cfr. E.3C).

Per quello che concerne la previsione di centro internodale nella piana di Orte, esterno al presente P.T.P., la progettazione del centro (cfr. art. 16 B) dovrà curare: la salvaguardia del cono visuale panoramico orientato sulla rupe di Orte e dei relativi punti di vista posti lungo il rettilineo dell'autostrada A1; il mantenimento del rispetto dall'autostrada (ml 100) e dalle sponde dei fiumi Tevere e Nera (ml 150); la tutela della zona di interesse archeologico di Piscinale.

Art.27 Ambito G4 Sella di Vallerano e Vignanello (Vallerano, Vignanello)

Area vasta d'interesse paesistico nella quale la tutela è finalizzata alla conservazione dell'insediamento di sella dei due centri nel contesto di bosco a fustaia.

In particolare, nell'unità elementare di paesaggio F5 (sella di Vallerano e Vignanello) la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro visuale dei due centri.

Pertanto l'area dell'ambito è zona di trasformabilità limitata (cfr. articolo 16 B) .

Sono da stralciare le previsioni di insediamento residenziale a saturazione del centro urbano contenute nei P.R.G. di Vignanello e Vallerano, poiché in contrasto con la tutela della riconoscibilità dell'insediamento di sperone (cfr. E.3c). Tali aree possono essere rilocalizzate fuori del perimetro dell'ambito.

In dette aree si prevede inoltre, d'iniziativa dei comuni e della Soprintendenza, la costituzione di un parco archeologico in località Piano della Cupa e rupe del Molesino per rendere accessibili e protetti da vandalismi i resti di abitato con necropoli.

Per le seguenti zone d'interesse archeologico: La Pieve, Pantanicchio , Poggio Castello in comune di Vallerano e di Centignano e Cigliano in comune di Vignanello si prescrive una zona di rispetto inedificabile la cui definizione deve essere concordata con la Soprintendenza archeologica competente per territorio.

Art.28 Ambito G5 Forre di Gallese e macchia della Madonna (Gallese e Orte)

Nell'area vasta d'interesse paesistico, la tutela è finalizzata alla conservazione del paesaggio di forte omogeneità dominato dal centro di Gallese a presidio della valle, dalle forre dei fiumi Miccino, Lupo, Agliano, rio Maggiore, ecc., dalla presenza di rilevanti risorse vegetazionali.

In particolare nell'ambito D4 di rilevante interesse naturalistico (Forre e macchia della Madonna) la tutela è finalizzata alla conservazione del bosco a fustaia di lecci e castagni e della vegetazione spontanea, nelle forre.

Mentre per quanto riguarda l'unità elementare di paesaggio F6 (forre di Gallese) la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro visuale del centro storico di Gallese, collocato in un contesto di colline coperte da folta vegetazione.

Sono zone di non trasformabilità (cfr. art. 16 A), oltre alle aree di rispetto dal Rio Maggiore e suoi affluenti, e alle aree dei boschi anche le zone fra questi interclusi o immediatamente contigue.

Le aree residue sono zone a trasformabilità limitata e seguono le previsioni dei P.R.G. nei limiti dell'art. 16 B con l'esclusione della facoltà di cui al punto f) delle zone b1,b2.

Si sollecita inoltre il comune di Gallese alla limitazione della zona di espansione lungo la strada per Soriano e alla redazione di un piano di recupero delle cave poste lungo la via Flaminia.

Si richiama l'esigenza della tutela del punto di vista panoramico posto sulla strada per Soriano con cono visivo rivolto verso il centro di Gallese e relativo quadro ambientale (cfr. E.3).

Art.29 Ambito di Borghetto e di Foglia (Civita Castellana, Magliano Sabina)

Area vasta d'interesse paesistico incentrata sulla piana del Tevere e sui fronti collinari di bordo, nella quale la tutela è finalizzata alla conservazione del paesaggio agrario della valle delle emergenze paesistiche di Foglia, Borghetto e Nagliano, delle zone di connessione e della cornice collinare.

In particolare per l'unità elementare di paesaggio F7 (Castello di Borghetto) la tutela è finalizzata alla conservazione dello sperone tufaceo emergente dalla pianura del Tevere e dei resti di un castello fortificato posto su di esso in mezzo a rigogliosa vegetazione.

Per l'unità elementare di paesaggio F8 (Castello di Foglia) la tutela è finalizzata alla conservazione del nucleo fortificato di Foglia nella sua collocazione di sperone al limite dell'altipiano rivolto verso il Tevere.

Sono zone di non trasformabilità (cfr. art. 16 A) il versante del ripiano tufaceo che si affaccia direttamente sul Tevere, sul lato destro orografico e l'altipiano circostante il castello di Foglia. Di conseguenza è stralciata dal P.R.G. di Magliano Sabina la previsione di insediamento residenziale in località Piantoneto, nonché le previsioni di completamento e nuove edificazioni circostanti il castello, perché in contrasto con gli obiettivi di tutela del castello di Foglia (cfr. Elab. E/3c).

Le aree residue sono zone a trasformabilità limitata e seguono le previsioni dei P.R.G. nei limiti dell'art.16 B). Le aree vallive della piana del Tevere, comprese tra l'autostrada del Sole e la ferrovia Roma - Firenze, sono riservate esclusivamente all'attività agricola e le norme per la edificazione nei P.R.G. non possono superare i valori indicati nella sottozona b1 di cui all'art. 16 B, con l'esclusione della facoltà di cui al punto f).

In dette zone sono consentite tuttavia le attrezzature di cui all'art18 per la fruizione dei beni ambientali.

Sono consentite solo limitate opere idrauliche per gli usi irrigui, l'apertura di viabilità locali non superiori a ml 4 di sezione, la realizzazione di depuratori ed impianti sportivi, restano esclusi altri usi anche provvisori delle aree quali discariche, depositi materiali, estese superfici asfaltate, ecc.

Non sono attuabili nel P.R. G. di Magliano Sabina, le zone per insediamento residenziale in località Grillini perché contrastanti con la finalità della tutela dei margini agricoli e del primo fronte collinare della valle del Tevere (cfr. E.3C). Per essi si propone la rilocalizzazione allo esterno dell'ambito di tutela C6.

In dette aree si prevede inoltre :

il recupero e restauro del castello di Borghetto con destinazione a verde attrezzato per funzioni di interesse sociale e culturale anche in rapporto alle esigenze degli abitanti degli insediamenti circostanti il recupero e restauro del castello di Foglia con utilizzo ad attrezzature ricettive e turistiche connesse con apposita viabilità di servizio e accesso pedonale all'area di servizio Tevere, per offrire possibilità di sosta e di primo contatto con le risorse paesistiche della valle al turismo di transito.

Si richiama l'esigenza della tutela dei molteplici punti di vista panoramici presenti nell'ambito dal centro di Nagliano verso la valle e dal per corso autostradale verso i castelli di Foglia e Borghetto.

Art.30 Ambito G7 Valle del Treia. (Faleria, Mazzano, Calcata, Castel S.Elia, Civitacastellana, Fabrica di Roma, Monterosi, Nepi).

L'area vasta d'interesse paesistico è finalizzata alla conservazione della caratteristica morfotipia del bacino del Treia nei caratteri complessi e di particolare qualificazione.

Nell'ambito D6 (forre del Treia) la tutela è finalizzata alla conservazione dei beni naturalistici con interventi mirati alla creazione di itinerari escursionistici.

Nelle unità elementari di paesaggio F10 (forre e rocca di Civita castellana) F 11 (costone di Faleria), F12 (forre e rocca di Mazzano e Calcata) F.13 (forre e rocca di Nepi e Castel S.Elia) la tutela è finalizzata al mantenimento dei valori paesistici, in Particolare attraverso interventi mirati a collocare i nuovi insediamenti residenziali di Civitacastellana, Faleria, Razzano, Calcata, Nepi e Castel S.Elia nelle aree di pianura defilate rispetto al fronte della forra e in continuità ed espansione dei nuclei consolidati esistenti.

Sono zone di non trasformabilità, al di fuori dei centri edificati (art.16 A) le sponde del Treia e dei suoi affluenti ricoperte da vegetazione spontanea e i fronti tufacei nonché una fascia dal bordo esterno della forra di larghezza pari alla profondità della forra stessa.

Le aree residue, a trasformabilità limitata, seguono le previsioni dei P.R.G. nei limiti dell'art. 16 B.

Le previsioni d'insediamenti residenziali del P.R.G. di Nepi in località Cisternetta, S.Marcello, (cfr. E.3c) non sono attuabili in quanto localizzate, in località d'interesse paesistico e, in parte, naturalistico e archeologico. In località Casale dell'Umiltà può essere mantenuta una parte della previsione di piano in situazione compatibile con la tutela ambientale, con finalità connesse alla valorizzazione delle risorse termali.

Si prevede inoltre:

- l'estensione del parco sub-urbano del fiume Treia all'intero bacino fluviale

- il recupero dei nuclei edilizi antichi abbandonati (Paterno, Porciano, S. Maria di Calcata, Castellano), progetto redatto a cura degli enti preposti e che dovrà integrarsi con la previsione di ampliamento del parco naturale.
- un progetto di valorizzazione delle località storico - archeologiche nell'ambito, legate agli insediamenti falischi, romani ed agli insediamenti e monumenti medievali, con la creazione di punti di accesso attrezzati e circuiti pedonali di visita anche legati al parco naturale.
- opere di consolidamento dello zoccolo tufaceo sul quale sorgono i centri storici di Faleria, Calcata, Razzano Romano con le modalità di cui all'art. 19 d).

Per garantire la vitalità del centro storico di Calcata si sollecita una iniziativa regionale volta all'abrogazione del decreto di trasferimento dell'abitato subordinatamente alla formazione di un piano di recupero, corredato dal SIP di cui agli artt.42 e 43, e di progetti d'intervento regionali che diano adeguata soluzione ai problemi statici e di abitabilità del patrimonio edilizio storico.

Si richiama l'esigenza della tutela delle molteplici visuali panoramiche e dei relativi punti di vista disposti lungo il fondo delle forre verso le coste tufacee e i centri di rupe o dai centri verso i quadri morfologia vegetazionali delle forre.

Art.31 Ambito G8 Grande ansa del Tevere. (Ponzano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina, Stimigliano, Forano, Collevocchio, Poggio Mirteto, Montopoli, S.Oreste).

Nell'area vasta la tutela è finalizzata al mantenimento dei caratteri strutturali (morfologici, vegetazionali, insediativi) della grande ansa del Tevere e del quadro paesistico costituito dall'integrazione fra la pianura fluviale, le colline circostanti in parte boscate con nuclei insediativi storici e l'emergenza eccezionale del Monte Soratte.

Negli ambiti D5 (Monte Soratte) e D9 (piana del Tevere) la tutela è prevalentemente rivolta alla conservazione dei beni naturalistici con interventi mirati in particolare alla ricostituzione della lecceta sulle pendici del Monte Soratte e della vegetazione riparia lungo il corso del Tevere.

Negli ambiti F9 (montagna di S.Oreste), F14 (colli e piana di Ponzano), F15 (colli e piana di Stimigliano), P16 (colli e piana di Nazzano) la tutela è finalizzata al mantenimento dei Valori paesistici costituiti dall'integrazione dei centri storici e ambiente naturale, come descritti nelle rispettive schede, mantenendo il carattere accentratore degli insediamenti (Ponzano, Filacciano, Nazzano, Torrita, Stimigliano, Forano, Collevocchio).

Sono zone di non trasformabilità l'area di esondazione del Tevere (D9),comprendente la pianura irrigua estesa fino al margine costituite dalle infrastrutture, parte delle zone collinari boscate verso il Tevere di Torrita, Filacciano, Ponzano e la riserva naturale di Tevere-Farfa e la zona coperta a bosco sul Monte Soratte e relativa zona di rispetto (cfr. art. 16 A).

In queste zone oltre alle prescrizioni di cui all'art. 16 A) e a parziale deroga di queste, sono consentite edificazioni per residenza agricola nei limiti di cui alla sottozona b1 dell'art. 16 B con l'esclusione della facoltà di cui al punto f), e la realizzazione di attrezzature per la fruizione dei beni ambientali di cui all'art. 18:

In queste zone sono inoltre esclusi usi provvisori quali depositi all'aperto, discariche di rifiuti, ecc. se non funzionali all'attività agricola.

Sono non attuabili alcune previsioni di insediamenti industriali e residenziali presenti nei P.R.G. dei comuni di S.Oreste, Stimigliano, Filacciano, Ponzano (cfr. elab.E.3c) in quanto incompatibili con gli obiettivi di tutela della valle; previsioni che possono essere rilocalizzate all'aldilà delle infrastrutture di bordo della valle, o a completamento di nuclei esistenti.

In particolare, della zona industriale prevista dal P.R.G. di S.Oreste non è attuabile la parte posta a nord-est dell'A.1 e la parte a sud dell'A1 , fino alla viabilità locale esistente, in quanto in contrasto con l'obiettivo di tutela paesistica della valle (cfr. elab. E-3c).

Sono inoltre non attuabili perché in contrasto con gli obiettivi di tutela del P.T.P. le previsioni del P.R.G. di S.Oreste, di una nuova strada sulle pendici occidentali del Soratte e le previsioni di attrezzature turistiche sullo stesso monte. E' consentita la manutenzione della strada esistente sulle pendici occidentali del monte limitatamente al tratto di servizio al serbatoio idrico.

Le aree a trasformabilità limitata seguono le previsioni dei P.R.G. nei limiti dell'art. 16 B.

Sono inoltre stralciate le previsioni di insediamento residenziale estensivo in comune di Filacciano (cfr. E/3c) lungo 11 A1 perché in contrasto con l'obiettivo di tutela del bosco.

In dette aree si prevede lungo il percorso del Tevere (cfr. tav. E/3) la creazione di impianti ricreativi e per il tempo libero legate all'utilizzo escursionistico del corso d'acqua con particolare riferimento alla navigabilità sportiva; la realizzazione di un punto di accesso attrezzato alla riserva naturale di cui si ripropone l'ampliamento; la formazione di parco con attrezzature sportive e fluviali in comune di Ponzano (art.18).

Sono inoltre previsti come prioritari gli interventi di recupero dei beni storici e dei complessi architettonici; in particolare dell'abbazia di S. Andrea in Flumine con destinazione funzionale alla previsione della riserva naturale di cui si propone l'ampliamento (art. 17).

Interventi di recupero ambientale sono previsti nella riserva naturale Tevere - Farfa, per ricostituzione della morfologia e dell'apparato vegetazionale delle ripe del Tevere alterate da escavazioni in alveo e la prevenzione dei rischi d'insabbiamento e per la ricostituzione dell'alveo e del corso del fiume Farfa, in forte degrado per processi naturali ed interventi artificiali (cfr. art. 16 C, R7, R8, R9).

Altri interventi di recupero ambientale di particolare urgenza riguardano il recupero delle cave abbandonate del Monte Soratte, l'eliminazione della discarica di rifiuti ed il conseguente riassetto vegetazionale fra Nazzano ed il sovrappasso dell' A1 sulla Tiberina R5.

Nel comune di Montopoli di Sabina (all'esterno dell'ambito G8) in località Bocchignano è consentita la previsione di espansione del centro tra il fosso di Bocchignano e il fosso Scuro, fino al ponte di fosso Scuro riducendo la zona di rispetto dei fossi a ml 10.

Oltre ai molteplici punti di vista e visuali panoramiche presenti in forma diffusa nell'ambito nel rapporto tra centri storici e piana e coste della valle, si richiama in particolare l'esigenza della tutela del percorso panoramico della Cassia verso il fronte occidentale del Soratte e della strada sotto Gravignano con visuali verso il Tevere e la costa di Filacciano.

Art.32 Ambito G9 Lago Puzzo e antica Capena (Rignano e Capena)

La tutela è finalizzata alla salvaguardia delle zone archeologiche della antica Capena e del quadro ambientale che le circonda.

La Soprintendenza archeologica dovrà predisporre un progetto di assetto e fruizione dell'area nell'ambito del quale potranno essere previste attrezzature di custodia, esposizione e didattiche dei reperti.

Le aree con trasformabilità limitata possono essere utilizzate solo per usi connessi alla conduzione agricola secondo i limiti di edificabilità di cui alle sottozone b1 dell'art. 16 B); con esclusione della facoltà di cui punto f).

Art.33 Ambito G10 Altopiano di Formello e Sacrofano (Formello, Sacrofano, Campagnano, Morlupo, Castelnuovo di Porto).

Nell'area vasta la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro paesistico caratterizzato dalle estese superfici a pascolo ed a bosco con morfologia variata e dalla presenza dei due boschi storici di Sacrofano e Formello.

Negli ambiti D7 (macchia di Ronciglione e di Magliano) D10 (bosco di Monte Rusino) e D11 (valle del Cremera e Sorbo) la tutela è finalizzata alla conservazione dei beni naturalistici.

Nell'ambito F17 (altopiano di Sacrofano) la tutela è finalizzata alla conservazione del rapporto insediamento storico a fuso d'acropoli e contesto naturale costituito da forre e bastioni tufacei.

Sono zone di non trasformabilità (cfr. art. 16 A) gran parte delle aree con notevoli presenze naturalistiche, di tipo vegetazionale e di tipo idrogeologico, già richiamate (D7, D10 D11).

Le previsioni di nuove infrastrutture stradali nel bosco di Monte Musino (cfr. elab. E.3/C) sono da stralciare dal P.R.G. di Sacrofano perché incompatibili con gli obiettivi di tutela del quadro ambientale.

Le aree a trasformabilità limitata seguono le previsioni di P.R.G. nei limiti dell'art. 16 B. E' escluso l'insediamento in zona agricola delle attività di cui all'art.16B, sottozone b1 e b2, punto f).

Le aree a trasformabilità limitata nell'ambito G10 dei comuni di Castelnuovo di Porto e di Morlupo e quelle poste a cavallo del confine meridionale tra i comuni di Formello e di Sacrofano e delimitate a sud dal confine dell'ambito G10, a nord dai confini degli ambiti D10 e F17, a est del fosso AC 8 e ad ovest dal fosso CG 12, sono riservate esclusivamente all'attività agricola nei limiti di edificazione di cui alla voce b1 dell'art. 16 B, con esclusione delle attività previste al punto f) .

Come direttiva generale ai fini della tutela si sollecita di contenere nei piani regolatori le previsioni di insediamenti sparsi, dislocando i nuovi interventi residenziali di preferenza in prossimità o a completamento di nuclei esistenti.

Il P.T.P. prevede, in considerazione di particolari valori ambientali e paesistici della zona, la formazione del parco regionale suburbano Cremera - Sorbo, in estensione del parco urbano di Veio, fino alla zona comprendente la Madonna del Sorbo e del bosco di Campagnano (cfr. tav. E.3.7).

Nel territorio destinato a parco, al di fuori della viabilità provinciale esistente, è escluso il traffico con veicoli a motore, salvo i mezzi di soccorso e i mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività agricola.

Il P.T.P. prevede due terminali attrezzati con parcheggio e la creazione di un centro attrezzato per la fruizione naturalistica e culturale del parco; all'interno del parco è consentita la localizzazione di attrezzature per le attività sportive equestri in località compatibili.

Inoltre, è necessario prevedere un intervento prioritario di recupero per il complesso edilizio della Madonna del Sorbo.

Altri interventi prioritari di recupero sono sollecitati alle rispettive amministrazioni comunali per i centri storici di Formello, Sacrofano e Magliano Romano.

Art.34 Ambito G11 Lago di Martignano (D.M. 26-5-'85), alveo di Stracciacappa

Area vasta d'interesse paesistico nella quale la tutela è finalizzata alla conservazione dei crateri vulcanici sabatini nel loro di verso stadio di trasformazione (cfr. tav. E/3, E.3B).

L'area comprende, tra l'altro, parte del lago di Martignano e delle relative sponde, sottoposte a vincolo d'inedificabilità temporanea ai sensi della legge 431/'85 a seguito del D.M. del 26.5.'85.

In particolare, negli ambiti di rilevante interesse naturalistico D12 (valle di Baccano) la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro visuale del cratere con le pendici coperte di boschi e della pianura agricola irrigua.

Per l'ambito di rilevante interesse naturalistico D13 (lago di Martignano e alveo del lago di Stracciacappa) la tutela è finalizzata alla conservazione della zona umida di Martignano e dell'alveo residuo del lago di Stracciacappa unitamente alla vegetazione spontanea che li circonda. Nell'area vasta G11 l'ambito D13 è zona di non trasformabilità (art.16 A); le aree residue sono zone di trasformabilità limitata (cfr. art.16 B). Queste ultime sono riservate esclusivamente all'attività agricola e le norme per l'edificazione prevista nel P.R.G. non possono superare i valori indicati per la sottozona b1 di cui all'art. 16 B con esclusione della facoltà di cui al punto f).

In particolare, per il lago di Martignano, la provincia o i comuni interessati debbono procedere ad una verifica delle esigenze di viabilità per gli usi agricoli con l'obiettivo di impedire che la viabilità agricola diventi elemento per l'accesso veicolare a scopo ricreativo al lago e di realizzare in alternativa agli accessi carrabili, percorsi pedonali che, da opportune aree di sosta, conducano alle sponde del lago.

Art.35 Ambito G12 Grande Tevere Nord (Gallese, Graffignano, Magliano Sabina e Orte)

Area vasta nella quale la tutela è finalizzata al mantenimento dei caratteri essenziali (morfologici, vegetazionali, insediativi) del paesaggio della valle del Tevere, individuati nella integrazione fra pianura fluviale e colline circostanti.

Essa si attua attraverso:

- la non trasformabilità (cfr. art. 16 A) della zona di rispetto fluviale e della zona collinare della macchia di Ruffo;
- la trasformabilità limitata (cfr. art. 16 B) delle parti residue, con norme specifiche per la zona centrale della valle del Tevere;
- il recupero ambientale (cfr. art. 16 C) della zona delle Baucche Basse descritto all'art- 16 C- R6.

Nelle aree di trasformabilità limitata sono inoltre da escludere interventi che inducano trasformazioni dell'alveo naturale del fiume e del fronte collinare di margine; lungo le sponde dei Tevere sono consentiti impianti arborei solo tipo pioppo bianco e platano in associazione con vegetazione planiziaria igrofila. Sono inoltre consentite opere di bonifica idraulica; regimentazione idrica per usi irrigui; apertura di `viabilità per usi agricoli non asfaltate e inferiore a ml 4 di sezione, impianti di depurazione.

Circa i nuovi insediamenti, l'obiettivo è di evitare l'urbanizzazione per nuclei dispersi nella valle del Tevere indirizzando i nuovi insediamenti ad espansione e completamento dei due nuclei insediativi di Orte Scalo e Gallese Scalo.

Le aree di trasformabilità limitata, comprese tra la ferrovia Roma-Firenze e l'autostrada del Sole, sono riservate esclusivamente all'attività agricola e le norme di applicazione non possono superare i valori indicati nella sottozona b1 di cui all'art. 16 B con esclusione delle facoltà di cui al punto f).

In dette aree tuttavia possono essere previste dai P.R.G. attrezzature culturali e sportive per la fruizione dei beni ambientali di cui all'art.18, riservando alle attività sportive una area minima di 10 ettari.

In dette aree vengono inoltre esclusi usi provvisori, quali depositi all'aperto, stoccaggi, discariche di rifiuti, se non direttamente funzionali all'attività agricola.

Dalle previsioni dei P.R.G. di Magliano Sabina sono da stralciare il nucleo industriale e l'insediamento residenziale posti nell'ansa del Tevere, in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela della valle.

Si richiama l'esigenza della tutela delle molteplici visuali panorami che localizzate nel percorso dell'autostrada del Sole e rivolte verso la piana del Tevere e la vegetazione di costa.

Art.36 Ambito G13 Grande Tevere Sud (Nazzano, Riano, Casteinuovo di Porto, Capena, Fiano)

Area vasta di tutela paesistica

La tutela è finalizzata al mantenimento dei caratteri essenziali (morfologici, vegetazionali e insediativi) della valle del Tevere.

Essa si attua attraverso:

- la non trasformabilità (art. 16 A) della zona di rispetto fluviale,
- la trasformabilità limitata (art. 16 B) delle parti residue,
- il recupero ambientale nella zona delle cave di Riano (cfr. art. 16 C).

Per quanto attiene alle aree a trasformabilità limitata, valgono le ulteriori direttive che seguono.

Per gli aspetti morfologici sono in particolare da escludere interventi che inducano trasformazioni dell'alveo naturale del fiume e del fronte collinare di margine alla valle fino alla linea di crinale.

Per la vegetazione, lungo le sponde del Tevere sono consentiti impianti arborei solo tipo pioppo bianco e platano, in associazione con vegetazione planiziaria igrofila.

Per le infrastrutture e attrezzature tecnologiche sono consentite opere di bonifica idraulica; regimentazioni idriche per usi irrigui; apertura di viabilità per usi agricoli non asfaltate e inferiori a m 4 di sezione; impianti di depurazione.

Circa i nuovi insediamenti e l'attività edilizia, l'obiettivo è di contenere l'urbanizzazione della valle: indirizzando i nuovi insediamenti nelle aree di margine tra le infrastrutture principali e le pendici collinari e nelle aree trasversali interne; prevedendo limitati interventi di riordino e completamento di alcuni nuclei insediativi di valle già molto consolidati.

Pertanto, nella fascia a ovest dell'Al compresa tra il tracciato dell'autostrada (fatti salvi 100 metri di rispetto autostradale) fino al perimetro dell'ambito, come da elaborato E/3, l'edificazione è consentita secondo le previsioni dei P.R.G., nei limiti dei valori di cui all'art. 16 B.



Le aree sul lato est dell' Al fino al Tevere sono riservate esclusivamente all'attività agricola e l'edificazione prevista dai P.R.G. non può superare i valori della sottozona b1 di cui all'art. 16 B con esclusione della facoltà di cui all'art. 14 e quella di cui ai punti c), f) della sottozona b1 e b2; nelle stesse aree sono tuttavia consentite, ad una distanza dal Tevere non minore di 300 metri lineari, attrezzature destinate ad impianti sportivi e ricreativi e per la fruizione dei beni ambientali (art. 18), su lotto minimo di 10 ettari.

In dette aree vengono inoltre esclusi usi provvisori come depositi all'aperto e stoccaggi, discariche di rifiuti, ecc., anche senza sviluppo di cubatura, se non direttamente connessi alla conduzione dei fondi.

Non è attuabile la previsione del P.R.G. di Fiano di un nuovo insediamento produttivo al centro della piana alluvionale del Tevere (cfr. E.3c) in quanto in contrasto con le finalità della tutela ambientale e del paesaggio agricolo e fluviale della piana.

Dell'insediamento produttivo previsto dalla variante del P.R.G. adottata dal comune di Castelnuovo di Porto risulta compatibile con le finalità di tutela ambientale e paesistica della valle solo una fascia a completamento dell'insediamento produttivo già esistente che si mantenga ad una distanza di almeno ml 150 dal bordo fluviale si sviluppi per una profondità media di non più di ml 1300 dalla strada di Ponte del Grillo (cfr. E.3c).

La parte residua dell'area industriale prevista dalla variante può essere utilizzata per le attrezzature di cui all'art.18. E' inoltre compatibile con le dette finalità di tutela la previsioni di una nuova viabilità di accesso all'area purchè con tracciato in aderenza allo insediamento.

Lungo il lato nord della via del Grillo risulta compatibile con l'obiettivo di tutela paesistica della valle un'azione di riordino e completamento degli insediamenti industriali esistenti, qualora prevista dagli strumenti urbanistici comunali, per una profondità che non superi i ml 250 dal bordo stradale, nei limiti di cui all'art.16B.

Infine, sono compatibili con la tutela, interventi di riordino e completamento delle aree produttive esistenti parzialmente edificate poste lungo la via Tiberina (km 27 e 28 circa, ambito G8 e G13), secondo le previsioni dei P.R.G. di Nazzano e Fiano Romano per una profondità non superiore a ml 150 dalla detta strada e nei limiti di cui all'art. 16 B.

Gli interventi di recupero ambientale della zona delle cave di Riano, sono descritti all'art. 16 C, R1.

Si richiama infine l'esigenza della tutela del percorso panoramico dell'autostrada del Sole e della bretella Fiano - S.Cesareo e delle molteplici continue visuali da queste infrastrutture rivolte verso la piana del Tevere e verso il fronte di costa con ricca dotazione vegetazionale.

Art.37 Ambito Lago di Monterosi (D.N. 26.5.185) Ambito di rilevante interesse naturalistico (D8)

Il perimetro dell'ambito D8 (cfr. tav. E /3 e E.3A) è tracciato in rapporto alla fascia di rispetto lacuale di 300 ml in modo da escludere a nord tre zone parzialmente edificate presso la via Cassia ed ampliarsi ad ovest fino a raggiungere i limiti naturali (crinale ovest-fosso; strada locale) della conca lacuale e della visuale paesaggistica.

In questo perimetro è compreso l'ambito più ristretto già sottoposto a inedificabilità temporanea con D.M. 26-5- '85 ai sensi della legge 431/'85.


La tutela è finalizzata al mantenimento del lago-stagno e dell'ambiente naturale e del paesaggio agricolo circostante e della zona d'interesse archeologico adiacente.

L'ambito D8 è zona di non trasformabilità secondo le modalità di cui allo art. 16 A delle presenti norme, con esclusione della facoltà di cui all'articolo 16 B, sottozone b1 b2 punto f).

E' fatto divieto di prelievo di acqua dal lago e di scarico di acque di irrigazione agricola e di scarichi civili non depurati.

Sono previsti interventi idraulici per consentire l'equilibrio idrico del lago-stagno, attualmente in pericolo di estinzione, interventi di ripristino della vegetazione riparia e limitate sistemazioni pedonali per la fruizione del bene.

Ulteriori prescrizioni e direttive sono illustrate all'art. 9 per la tutela delle zone umide.



CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PTP E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 – CAPO V)

Art.38 Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle aree e dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e per quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter e 1 quinquies della L.431/1985, compresi quelli non individuati nelle tavole costituenti il PTP, è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.
2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme del presente PTP e relative cartografie.
3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dal presente PTP ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 44
4. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.
5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.

Art.39 Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98.
2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del presente PTP e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del presente PTP alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della l.r. 24/98
3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.
4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo precedente, alla declaratoria dei

provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Art.40 Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti del presente PTP.
2. Il presente PTP è sovraordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.
3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21 della l.r.24/98, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 (7/7/98)
4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alle ll.rr. 24 e 25/1998 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999
5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore delle ll.rr.24 e 25/98 in conformità al PTP del presente ambito, adottato dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alle ll. rr. 24 e 25/98 e alla l.r. n.6 del 7/6/1999

5.bis In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A,B,C,D,ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968,approvati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore delle ll.rr. n.24 e 25/98, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato DM.

Art.41 Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica

1. Qualora il presente PTP subordini il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati dal SIP di cui agli articoli 42 e 43 e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.
2. Sono prive di efficacia le disposizioni del presente PTP che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente né dalle ll. rr. 24 e 25/98 o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.
3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalità previste dall'articolo 44, comma 1.

Art.42 Opere e piani da corredare con SIP



1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:

- a) le opere in deroga previste dalla l.r. 24/98 e/o dal presente P.T.P.
- b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il presente PTP subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
- c) le opere e le attività per le quali la legge regionale 24/98 lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del presente PTP e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
 - 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
 - 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
 - 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
 - 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
 - 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - a) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - b) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c) 100 scrofe per suini;
 - 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusionsi radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
 - 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
 - 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
 - 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
 - 10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
 - 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art.43 Studio di Inserimento Paesistico – SIP

1. Per le opere e le attività di cui al precedente articolo 42 comma 1, lettere a) e c) il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- a) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui al precedente articolo 42 comma 1, lettera b) il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi del precedente articolo 41

comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
- c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
- d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
- e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
- d) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
- e) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge r. 24/98, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e c), il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

Art.44 Norme di salvaguardia

1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato il presente PTP ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:

- a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dal presente PTP per zone agricole analoghe;
- b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonché, subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 42 e 43, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.

2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del presente PTP, per le quali il PTP stesso abbia già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione del PTP.